

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BRICHERASIO, OSASCO E GARZIGLIANA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.

L'anno duemiladodici addì del mese di alle ore nella sede comunale di _____, gli enti sottoelencati stipulano la presente convenzione – composta da una premessa di 5 capoversi e da un testo di 9 articoli – a valere tra:

il Comune di BRICHERASIO (C.F.) legalmente rappresentato dal Sindaco pro – tempore Ilario MERLO in esecuzione della deliberazione consiliare n. del esecutiva ai sensi della legge;

il Comune di Osasco (C.F. 85002230010) legalmente rappresentato dal Sindaco pro – tempore Adriano Giovanni MIGLIO in esecuzione della deliberazione consiliare n. del esecutiva ai sensi della legge;

il Comune di Garzigliana (C.F. 85003130011) legalmente rappresentato dal Sindaco pro – tempore Piergiorgio COALOVA in esecuzione della deliberazione consiliare n. del esecutiva ai sensi della legge.

CONSIDERATO:

- Le predette Amministrazioni Comunali con gli atti sopra indicati hanno manifestato la volontà di svolgere in forma associata la funzione di Protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula d'apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che con le citate deliberazioni è stato approvato in particolare anche lo schema della presente convenzione;
- con la Legge n. 225 del 24.02.1992 e con il D.Lgs. n. 300 del 30.07.1999 sono state introdotte disposizioni in materia di Protezione Civile, con l'istituzione -a livello centrale - dell'Agenzia di Protezione Civile e con attribuzione anche ai Comuni di specifiche competenze;
- il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225/1992, è "autorità comunale di protezione civile" e, in quanto tale, assume la direzione ed il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;
- il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 ha ribadito le fondamentali funzioni spettanti ai comuni in materia di protezione civile esplicitando in particolare l'obbligo della predisposizione dei piani comunali di emergenza;
- la Regione Piemonte, con L.R. 14.04.2003 n. 7 e successivi regolamenti attuativi in data 18.10.2004, ha emanato disposizioni in materia di protezione civile, disciplinando le modalità di redazione degli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile, il finanziamento degli organi e delle strutture, le attività e l'organizzazione del volontariato, quest'ultimo con D.P.G.R. 23/07/2012, n. 5/R;
- l'esperienza acquisita durante gli eventi calamitosi, anche recenti, ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle risorse disponibili nei vari Comuni attraverso l'utilizzo di personale, mezzi ed attrezzature di un Ente anche oltre il suo ambito territoriale, in quanto le sole risorse comunali non sempre sono

sufficienti a fronteggiare l'evento, rendendo così necessaria la condivisione delle risorse di altri Enti;

- fra le risorse disponibili deve essere considerato il volontariato;
- è intendimento dei Comuni di Bricherasio, Osasco e Garzigliana di svolgere in forma associata, e con le modalità specifiche infra previste, le attività relative alla funzione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi, mettendo in comune le risorse, umane e strumentali, a tal fine attivabili.

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti.

VISTI IN PARTICOLARE:

- la legge Regione Piemonte 28 Settembre 2012 n. 11, recante "Disposizioni organiche in materia di Enti Locali", riguardanti il riassetto dell'Associazionismo intercomunale e le forme dell'esercizio associato di funzioni e servizi;
- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo;
- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni.

RITENUTO rispettato il limite della dimensione demografica minima associativa di cui all'art. 7 della LR 28/09/2012, n. 11;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le quali, in attuazione del federalismo fiscale, destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente le Parti contraenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premessa

1. Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante del presente atto.

Articolo 2 – Finalità

1. Gli Enti stipulanti, in persona dei loro legali rappresentanti, convengono di stipulare la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di protezione civile di competenza comunale per una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti. I Comuni partecipanti all'iniziativa, con il presente atto, regolano i rapporti di carattere finanziario e

gestionale legati all'esercizio associato della funzione di Protezione Civile e coordinamento dei primi soccorsi in ambito sovra comunale.

2. Fatte salve ed impregiudicate le competenze del Sindaco quale Autorità locale di Protezione Civile, gli Enti stipulanti la presente convenzione si obbligano:

- a) ad attuare il coordinamento delle attività di Protezione Civile di loro competenza, secondo quanto disposto dalla presente convenzione;
- b) ad istituire ovvero coordinare se già esistenti gruppi locali di volontariato che agiscano in ambito comunale o intercomunale;
- c) a dotarsi di apposito regolamento che disciplini l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture intercomunali di protezione civile in conformità a quanto disposto dal D.P.G.R. n. 8/R/2004, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente.

Articolo 3 -Struttura Intercomunale di Protezione Civile

1. I Comuni aderenti alla convenzione, per gestire gli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo di carattere sovra comunale, che possano essere fronteggiati mediante il coordinamento di interventi attuabili dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti in via ordinaria, così come indicati all'art. 2 comma 2 lett. a) della L.R. 7/2003, si fanno promotori, ai sensi del D.P.G.R. 8/R, dell'organizzazione di una Struttura di Protezione Civile Intercomunale costituita dai seguenti organi:

- a) Comitato Intercomunale di Protezione Civile, da costituirsi ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. n. 8/R, per l'espletamento, in ambito sovra comunale, delle funzioni di cui all'art. 6 del regolamento regionale medesimo;
- b) Unità di Crisi Intercomunale, da costituirsi ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. n. 8/R per l'espletamento, in ambito sovra comunale, delle funzioni di cui all'articolo 15 della L.R. 7/2003.

2. La definizione della composizione e delle funzioni degli organi di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1 è demandata al regolamento intercomunale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, che dovrà essere approvato dai Comuni aderenti alla convenzione entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente.

Articolo 4 - Personale e dotazione

1. Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dal Comitato Intercomunale di Protezione Civile.

2. Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato e ad inviarne copia al Comitato Intercomunale di Protezione Civile.

3. Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione Civile è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto.

Articolo 5 - Compiti dei Comuni

1. I Comuni provvedono all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile per le modifiche che riguardino esclusivamente il loro territorio, assicurando la disponibilità e la presenza presso la Sala Operativa Intercomunale degli Amministratori e dei dipendenti che eventualmente saranno nominati a far parte delle strutture operative afferenti al Comitato Intercomunale, durante la fase di gestione delle criticità, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento di cui all'articolo 3.

Articolo 6 - Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) decorrenti dal 01/01/2013.

Articolo 7 - Recesso

1. Prima della scadenza stabilita dall'articolo 6 ciascun Ente partecipante ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione. Il recesso è consentito solo nel caso in cui non venga a mancare il numero minimo di Enti convenzionali previsto dalle disposizioni regionali: in tal caso l'Ente recedente, con deliberazione consiliare, ne deve dare comunicazione, entro il mese di giugno agli Enti rimanenti.

2. Il recesso è efficace dal 1 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui ne è stata data comunicazione.

Articolo 8 - Ammissione di nuovi Comuni

1. Qualora un Comune intenda aderire alla presente Convenzione deve farne domanda al Comitato Intercomunale di Protezione Civile, previo parere favorevole dei Comuni già convenzionati.

Articolo 9 - Disposizioni finanziarie

1. In funzione delle determinazioni adottate dal Comitato Intercomunale, le spese generali derivanti dall'attuazione della presente convenzione saranno ripartite tra gli Enti partecipanti, sulla base di un prospetto di riparto adottato dal Comitato stesso.

2. Gli Enti convenzionati, annualmente, stanzieranno nel proprio bilancio di previsione e bilancio pluriennale gli eventuali trasferimenti di cui al comma 1.

3. Le spese derivanti dai singoli interventi effettuati in attivazione della presente convenzione verranno quantificate dal Comitato Intercomunale e poste a carico del Comune che ne ha beneficiato.

Articolo 10 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, i contraenti fanno esplicito riferimento alle norme in materia di Protezione Civile e, segnatamente, alla Legge del 24.02.1992 n. 225, al D.P.R. 06.02.1981 n. 66, alla L.R. 14.04.2003 n. 7 e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. La presente convenzione verrà trasmessa alla Prefettura di Torino, alla Provincia di Torino ed al COM di appartenenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

-----,-----

Per il Comune di Bricherasio: _____

Per il Comune di Osasco: _____

Per il Comune di Garzigliana: _____